

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione

attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

ACCORDO AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 PER

L'ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE UNIVERISTARIE NEL

TERRITORIO ABRUZZESE

TRA

L' Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (P. IVA 01335970693 - C.F. 93002750698 - PEC ateneo@pec.unich.it), con sede in via dei Vestini n.31 66100 CHIETI, in persona del **Direttore Generale Dott. Paolo ESPOSITO**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo e autorizzato alla stipula e sottoscrizione del presente atto con deliberazione del C.d.A. del 12 giugno 2024, (di seguito "Univer-
sità")

e

l'**Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza** (C.F. 91022630676 - PEC dirigenza@pec.areacom.eu), con sede in via Leonardo Da Vinci n.6 67100 L'AQUILA, in persona del legale rappresentante **Avv. Donato CAVALLO**, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'AREACOM, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n.731 del 15 novembre 2021, (di seguito "Agenzia" o "AREACOM")

Premesso che

- è interesse della Regione Abruzzo lo sviluppo delle infrastrutture universitarie nel territorio al fine di un ulteriore diffusione della cultura e di un miglioramento dell'economia, nonché di un incremento della popolazione studentesca residente;
- è obiettivo primario dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" contribuire al pro-

gresso morale e materiale della società mediante una concreta interazione con il territorio ed una conseguente apertura delle nuove strutture al contesto socioeconomico locale grazie alla valorizzazione ed al trasferimento delle conoscenze al di fuori del contesto accademico;

- è interesse comune delle Parti contribuire al progresso morale e materiale della collettività attraverso una valida forma di coordinamento idonea al soddisfacimento del pubblico interesse sotteso all'accordo *de quo*; ovvero di valorizzare il *fallout* della didattica e della ricerca, favorendo il confronto, lo scambio e lo sviluppo reciproco tra l'Università e la Regione Abruzzo relativamente al territorio e ai contesti sociali di riferimento ivi compreso l'incontro fra domanda ed offerta del modo del lavoro (c.d. *job placement*);

- il raggiungimento di detti obiettivi necessita di un'organizzazione della P.A. che garantisca la realizzazione di strutture e l'acquisizione di infrastrutture in tempi rapidi affinché l'agere amministrativo si muova in ossequio ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza;

- l'Università ha da tempo programmato un importante sviluppo delle proprie infrastrutture sia a Chieti che a Pescara;

- l'ingente sviluppo delle proprie strutture programmato da tempo dall'Università non ha trovato concreta realizzazione per la carenza di uffici tecnici dell'Ateneo in grado di svolgere contemporaneamente i compiti connessi all'attività di ordinaria gestione immobiliare e le attività straordinarie necessarie per la costruzione di nuovi plessi universitari;

- AREACOM ricopre il ruolo di Centrale di Committenza regionale per la Regione Abruzzo, ai sensi della legge istitutiva n.25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n.34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 del D.L. 24

aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n.781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e, da ultimo, con Delibera n.643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n.66);

- l'Università intende ricorrere ad AREACOM per le procedure di affidamento degli appalti di lavori e, in caso di necessità, anche in relazione all'affidamento di appalti di servizi e/o forniture;

- AREACOM, appositamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità, quale centrale di committenza qualificata, ad assolvere alle necessità dell'Università relative allo svolgimento e alla gestione delle procedure di appalto di competenza della medesima;

- considerata la necessità di non gravare il bilancio dell'Agenzia dei costi afferenti alle attività oggetto del presente Accordo, nonché di regolare conseguentemente il reintegro degli stessi da parte dell'Università;

- considerata la disponibilità dell'Università a rifondere in via forfettaria i costi dell'Agenzia;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presen-

te Accordo per servizi di centrale di committenza e si intendono integralmente richiamati.

2. Al presente Accordo viene allegata la scheda tecnica di stima dei costi per le prestazioni svolte da AREACOM, che costituisce il parametro per il relativo reintegro da parte dell'Università (Allegato A).

Articolo 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. L'Università, seppur Stazione Appaltante qualificata e dotata di personale competente, ma allo stato numericamente carente come dotazione organica, potrà affidare ad AREACOM lo svolgimento di tutte le attività individuate nel successivo articolo 3 per la gestione delle procedure di gara volte all'aggiudicazione degli appalti di lavori. L'Università ha facoltà di richiedere il supporto di AREACOM anche con riferimento alle attività di fornitura di beni e servizi.

2. AREACOM si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Articolo 3 - Attività di AREACOM

1. AREACOM, previa individuazione di un proprio Responsabile della fase di affidamento, provvede a svolgere le seguenti attività, in nome e per conto dell'Università:

a) gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica tramite piattaforma di *e-procurement*, dalla indizione delle stesse fino alla loro aggiudicazione, inclusa la predisposizione della relativa documentazione, la verifica dei requisiti, l'esame delle offerte e la gestione dei rapporti con i concorrenti. In particolare, AREACOM curerà:

-per la fase di preparazione della gara la predisposizione della documentazione tecnica-amministrativa, i connessi adempimenti amministrativi e i relativi obblighi di pubblicità;

-per la fase di aggiudicazione la gestione delle FAQ, l'istruttoria amministrativa e la gestione del soccorso istruttorio, la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la gestione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte in supporto al RUP, la predisposizione dei provvedimenti di ammissione/esclusione, di nomina della commissione e di aggiudicazione, gli adempimenti amministrativi e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità;

-per la gestione dematerializzata la configurazione della procedura telematica e la gestione delle fasi in modalità dematerializzata;

-per la gestione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti di qualificazione ed ammissione alla gara dei concorrenti, l'acquisizione dei controlli sugli operatori economici aggiudicatari per la verifica del rispetto dei requisiti (certificato regolarità fiscale, casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative, CCIAA, stato fallimentare, DURC, lavoro dei disabili, annotazioni ANAC e BDNA);

b) gli adempimenti anticorruzione e trasparenza, le verifiche di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e conflitto di interessi;

c) lo svolgimento delle eventuali consultazioni preliminari di mercato;

d) la designazione del Presidente delle commissioni di gara. Il Presidente sarà individuato all'interno di AREACOM e svolgerà l'incarico a titolo gratuito;

e) ogni altro adempimento connesso alle procedure ad essa affidate, inclusi quelli eventualmente necessari in ragione della tipologia del finanziamento dell'opera.

2. L'Agenzia provvede inoltre alle seguenti ulteriori attività:

a) adempimenti per l'attuazione dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli operativi dei flussi finanziari;

b) verifiche di legge in fase di esecuzione ivi comprese quelle in capo a subappaltatori e/o subaffidatari;

c) gestione degli adempimenti di cui alla normativa sulla *privacy*;

d) predisposizione, qualora richiesti, dei documenti e delle informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite;

e) supporto all'Università per relazionare e/o fornire documentazione in merito alle procedure di gara.

3. Lo svolgimento di eventuali ulteriori prestazioni potrà essere richiesto dall'Università ad AREACOM. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta, AREACOM invierà alla struttura Commissariale un preventivo del compenso offerto per il loro svolgimento, il cronoprogramma delle stesse, nonché le modalità di pagamento. Le attività richieste saranno avviate a seguito di espressa accettazione da parte dell'Università del predetto preventivo.

4. AREACOM si impegna a segnalare immediatamente all'Università eventuali fatti che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa di ciascuno degli interventi di cui ai precedenti commi.

Articolo 4 - Attività dell'Università degli Studi di Chieti

1. Per consentire ad AREACOM il corretto svolgimento delle attività affidate con il presente Accordo, l'Università:

a) indicherà le tempistiche con le quali le procedure devono essere indette;

b) fornirà le indicazioni per la strutturazione della documentazione di gara, metterà a disposizione di AREACOM, ove disponibile, la documentazione progettuale e ogni altra necessaria documentazione per l'espletamento dei compiti di AREACOM;

c) procederà, per le attività di propria competenza, alla nomina del RUP che collaborerà con il Responsabile di fase nominato da AREACOM;

d) nominerà i componenti della Commissione di gara giudicatrice;

e) metterà a disposizione esperti particolarmente qualificati, anche settoriali, sulle

specifiche aree tematiche connesse alla attuazione degli interventi;

f) indicherà ad AREACOM la tipologia di procedura da utilizzarsi, in relazione all'esigenza del rispetto dei tempi di esecuzione e realizzazione degli interventi.

Articolo 5 - Obblighi comuni e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività che pongono in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Ciascuna Parte in relazione alle attività di propria competenza, si obbliga a:

- a) fornire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti;
- b) tenersi reciprocamente informate circa l'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del presente Accordo;
- c) comunicare tutte le irregolarità riscontrate.

4. Sono a carico di AREACOM gli oneri relativi a eventuali contenziosi connessi all'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* utilizzata.

Articolo 6 - Comunicazioni tra le Parti

1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo è affidato a un referente per ciascuna delle Parti e, segnatamente:

- **per l'Università:** _____;
- **per AREACOM: Avv. Donato CAVALLO.**

2. I referenti si occupano del coordinamento della corretta esecuzione delle attività

previste nel presente Accordo, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie.

L'eventuale sostituzione dei predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta modifica al presente Accordo.

3. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

- per l'Università: ateneo@pec.unich.it
- per AREACOM: direzione@pec.areacom.eu

Articolo 7 - Determinazione dei costi

1. Il reintegro dei costi dovuto ad AREACOM per le prestazioni eseguite nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo è stato determinato congiuntamente dalle Parti in maniera forfettaria in ragione delle spese dirette del personale AREACOM coinvolto e delle spese indirette connesse alle attività svolte da detto personale, di cui alla scheda tecnica di quantificazione e valorizzazione economica allegata sub lettera A; il tutto stante l'evidente difficoltà di esattamente quantificare i costi relativi ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica che -diverse per complessità e tipologia- Ud'A potrà affidare, di volta in volta, ad AREACOM.

2. AREACOM procederà direttamente a sostenere gli oneri e le spese strumentali all'aggiudicazione della gara, ivi compresi eventuali compensi e i rimborsi spese per il Presidente di Commissione di gara, essendo lo stesso costituito esclusivamente da personale interno ad AREACOM, rientrando tali spese nel calcolo forfettario di cui al comma 1.

3. In un'ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche e in considerazione delle finalità perseguite dalle Parti con il presente Accordo, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 45 del Codi-

ce dei Contratti non troveranno applicazione nei confronti di AREACOM e dei suoi dipendenti.

Articolo 8 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. AREACOM, al termine di ciascuna attività, presenterà una relazione contenente la descrizione analitica e relativa rendicontazione.

2. Il reintegro dei costi sarà disposto previa verifica ed approvazione da parte dell'Università della relazione e rendicontazione di cui al presente articolo, entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato ed indicato da AREACOM.

Articolo 9 - Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso. Modifiche

1. Il presente Accordo ha durata pari a 24 mesi, rinnovabile successivamente più volte con proroga annuale di efficacia, su richiesta dell'Università da comunicarsi ad AREACOM a mezzo PEC almeno entro 30 giorni prima della scadenza del termine.

2. Resta fermo l'obbligo di ciascuna Parte di conservare la disponibilità della documentazione di cui sia in possesso in virtù del presente Accordo sino al periodo in cui la stessa potrà essere richiesta nell'espletamento dei controlli, anche in applicazione della normativa europea, eseguiti successivamente alla realizzazione degli interventi.

3. La cessazione dell'efficacia del presente Accordo non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui al precedente articolo 8, con riferimento alle attività svolte, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.

4. L'Università avrà facoltà in ogni momento di recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec all'indirizzo di AREACOM. In tale ipotesi verranno riconosciute ad AREACOM le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, che saranno da AREACOM rendiconta-

ti, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data del recesso risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

5. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Articolo 10 - Sospensione e risoluzione

1. L'Università può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte di AREACOM.

2. L'Università si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente Accordo in caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni da parte di AREACOM per un periodo superiore a 30 giorni.

3. In caso di grave inadempimento, l'Università potrà diffidare AREACOM, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre in essere tutte le necessarie azioni correttive e, nel caso in cui l'inadempimento non venisse meno, potrà dichiarare risolto l'Accordo.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in conformità alle disposizioni di legge in esecuzione del presente Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione

del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ciascuna ad effettuare il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa e, segnatamente, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nonché del D. L. vo 30 giugno 2003 n.196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 1, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Articolo 13 - Definizione delle controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole ed in pieno spirito di collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al presente Accordo. Nel caso in cui non si possa addivenire ad una definizione amichevole, tutte le controversie derivanti del presente Accordo o in relazione allo stesso saranno devolute in via esclusiva al Foro di Chieti.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di interessi comuni e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.



2. Le imposte di bollo e di registro eventualmente dovute in relazione alla presente

Accordo sono a carico di AREACOM.

Articolo 15 - Comunicazioni ed elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, ciascuna Parte elegge domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale *ex art.1, comma 1, lettera n-ter D.*

L.vo n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Quanto alla AREACOM PEC direzione@pec.areacom.eu

Quanto a Ud'A PEC ateneo@pec.unich.it

Università degli Studi
"Gabriele d'Annunzio"
Il Direttore Generale
Dott. Paolo ESPOSITO

AREACOM
Il Direttore Generale
Avv. Donato CAVALLO